



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 673/2023

Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nella seduta del **9 maggio 2023**, composto come da verbale di pari data, sentiti i Consiglieri relatori Luca Varrone e Maria De Cono;

visto il d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 545 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della l. 30 dicembre 1991 n. 413” e, in particolare, gli artt. 17, 20, 21, 22 e 23 del succitato d.lgs., concernenti la composizione, le cause di ineleggibilità, l’elezione, le votazioni e la proclamazione degli eletti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria;

atteso che l’art. 17, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 545/1992 stabilisce che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è composto da quattro componenti designati dal Parlamento e da undici componenti eletti dai giudici tributari;

visto che l’art. 8, comma 5, l. n. 130 del 2022, come modificato dall’art. 40, comma 1, lett. b), d.l. n. 13 del 2023, convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 2023;

considerato che l’art. 21 d.lgs. n. 545 del 1992, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2016 a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 11, primo comma, d.lgs. n. 156/2015, prevede che il Presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria indica le elezioni del Consiglio di Presidenza e nomina l’Ufficio centrale elettorale, disciplini la presentazione delle candidature e le operazioni elettorali e rimetta ad un regolamento del Consiglio di Presidenza la definizione delle disposizioni di attuazione del medesimo articolo;

considerato che la disciplina ordinaria di cui al d.lgs. n. 545 del 1992 deve essere coordinata con quella speciale di cui all’art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022 sopra riportato;

visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 luglio 2002 n. 184 recante “Modalità di svolgimento delle operazioni elettorali per la nomina a

componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, approvazione del modello di scheda elettorale e della scheda di presentazione delle candidature e norme di coordinamento in tema di incompatibilità”;

considerato che si rende necessario prevedere che il Regolamento elettorale entri in vigore ed acquisisca efficacia al momento della sua pubblicazione sul sito *internet* del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - sezione “Pubblicità Legale” – e non alla data della pubblicazione in G.U.;

DELIBERA

di approvare il seguente Regolamento, che sostituisce, per la sola elezione dei componenti del CPGT in sede di prima applicazione della l. 31 agosto 2022 n. 130, il regolamento elettorale approvato con delibera 527/23 del 12 aprile 2023.

<<REGOLAMENTO>>

per l’elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Art. 1

Composizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ineleggibilità e incompatibilità dei componenti

1. Il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, è composto da undici giudici tributari e/o magistrati tributari, eletti dai componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado (componente togata), e da quattro componenti eletti dal Parlamento (componente laica).
2. Gli undici membri togati del Consiglio di Presidenza sono eletti da tutti i giudici e magistrati tributari delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e non sono rieleggibili.
3. Non possono essere eletti al Consiglio di Presidenza i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano riportato, in tale qualità, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.
4. Sono eleggibili, nella componente togata, i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Il suddetto requisito deve essere pertanto posseduto alla data del primo insediamento degli eletti.
5. Il giudice tributario o magistrato tributario sottoposto alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento.

6. Le cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio di Presidenza eletti dai giudici sono indicate dall'art. 8 del d.lgs. n. 545/1992.

Art. 2

Indizione delle elezioni

1. Le elezioni del Consiglio di Presidenza sono indette con provvedimento del Presidente del Consiglio di Presidenza, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Esse si svolgono in un giorno festivo, dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

Art. 3

Ufficio elettorale centrale

1. Il Presidente del Consiglio di Presidenza istituisce presso il Consiglio di Presidenza l'Ufficio elettorale centrale e nomina i componenti del medesimo.

2. L'Ufficio elettorale centrale è composto da tre componenti effettivi: un presidente di Corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado, che lo presiede, e due giudici tributari o magistrati tributari appartenenti a Corti di giustizia tributaria di primo e/o secondo grado, nonché da tre componenti supplenti, aventi le medesime qualifiche degli effettivi, che li sostituiscono in caso di loro assenza o impedimento, pure essi nominati tra i giudici o magistrati tributari appartenenti alle Corti di giustizia tributaria di primo o secondo grado. I Consiglieri del CPGT in carica non possono comporre l'Ufficio elettorale.

3. L'Ufficio elettorale centrale si insedia non oltre giorni dieci dalla sua nomina.

4. Il Consiglio di Presidenza assicura il servizio di segreteria dell'Ufficio elettorale centrale mediante il personale in servizio presso l'Ufficio di Segretariato generale.

5. Le spese relative alle attività connesse alle operazioni elettorali di cui al presente Regolamento sono a carico del Consiglio di Presidenza.

Art. 4

Uffici elettorali locali istituiti presso le Corti di Giustizia di I e II grado

1. I presidenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado istituiscono, con proprio provvedimento, presso ciascuna sede di Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, un Ufficio elettorale e nominano, almeno 20 giorni prima della data fissata per le elezioni, i componenti del medesimo. L'Ufficio elettorale locale deve insediarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Ogni Ufficio elettorale locale è composto da:

- tre componenti effettivi appartenenti alla rispettiva Corte di giustizia: il presidente della Corte, o un suo delegato, che lo presiede, e due giudici o magistrati tributari;
- tre componenti supplenti, che sostituiscono i componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento, nominati tra i giudici o magistrati tributari appartenenti alla rispettiva Corte di giustizia.

3. Non possono far parte degli Uffici elettorali locali giudici tributari che abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione.

4. L'Ufficio elettorale locale, conformemente a quanto indicato negli artt. 21, comma 2- *sexies*, e 22, comma 3, d. lgs. n. 545/1992:

- a) assicura l'espletamento delle operazioni di voto;
- b) provvede allo scrutinio di tutte le schede elettorali, previa apertura delle urne e conteggio delle schede, determinando il totale dei voti validi e il totale delle preferenze per ciascun candidato;
- c) dà atto, nel processo verbale delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio e delle contestazioni sulle operazioni di voto e sulla validità delle schede.

5. Gli Uffici di segreteria delle singole Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado provvedono a fornire all'Ufficio elettorale locale il personale e le risorse necessarie al suo funzionamento.

Art. 5

Ufficio elettorale regionale

1. Ai sensi dell'art. 22, comma 4, d. lgs. n. 545/1992, l'Ufficio elettorale locale insediato presso la sede della Corte di giustizia di secondo grado, svolge anche le funzioni di Ufficio elettorale regionale, e in tale ruolo decide a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative alla validità delle schede, sollevate innanzi agli Uffici elettorali locali e dinanzi a se stesso come Ufficio elettorale locale.

2. Nelle sedi delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado, l'Ufficio elettorale locale può, ove il presidente della corte di giustizia di primo grado della medesima sede lo richieda, essere unico, e accorparsi, nell'Ufficio elettorale locale della Corte di secondo grado, o viceversa, anche le funzioni di ufficio elettorale locale della Corte di giustizia di primo grado, o viceversa, della medesima sede.

3. I Presidenti delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado avranno cura di verificare che ciascun Ufficio elettorale locale del proprio distretto possa essere regolarmente costituito. Nel caso in cui non sia possibile formare l'Ufficio elettorale per mancanza di un numero sufficiente di giudici che devono ad esso essere preposti in qualità di titolari e di supplenti, il Presidente della Corte di giustizia tributaria di

secondo grado formerà tempestivamente un elenco regionale di componenti supplenti, selezionati presso Corti ove il numero di giudici e magistrati lo consenta, affinché, in caso di necessità, le operazioni di voto e di scrutinio possano essere comunque espletate.

4. Gli Uffici elettorali locali, istituiti presso le Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, possono porre quesiti all'Ufficio elettorale centrale, via *email*, all'indirizzo che sarà indicato nella sezione "Ufficio elettorale centrale - Elezioni CPGT 2023" del sito *web* del Consiglio, che risponderà con il medesimo mezzo.

Art. 6

Presentazione delle candidature

1. La scheda di presentazione della candidatura è in forma libera, salvo quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. Ciascun candidato, sia esso giudice tributario o magistrato tributario, è presentato, a pena di esclusione, da non meno di venti e da non oltre trenta giudici e/o magistrati tributari.

3. Nessuno può presentare più di un candidato, né essere, contemporaneamente, candidato e presentatore di sé stesso. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma determina la nullità della sola firma di presentazione proposta dal soggetto che non possiede la qualità di valido presentatore.

4. Le firme di presentazione possono essere apposte, con le modalità di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), anche su più schede di presentazione. In tal caso la dichiarazione del candidato di cui al successivo art. 7, comma 1, lett. a) è resa su ogni scheda di presentazione.

5. Le candidature, a pena di esclusione, devono essere trasmesse all'Ufficio elettorale centrale almeno venticinque giorni prima delle elezioni mediante plico contenente la scheda di presentazione della candidatura in originale debitamente compilata con le seguenti modalità alternative:

a) presentazione a mano all'Ufficio protocollo del Consiglio di Presidenza, negli orari di apertura pubblicati sul sito del medesimo;

b) invio mediante PEC al seguente indirizzo (ufficiosegreteriapgt@pce.finanze.it) con firma digitale del candidato.

Art. 7

Contenuto delle schede di presentazione della candidatura

1. Su ogni scheda di presentazione, a pena di invalidità della stessa, e conseguente possibile esclusione, nello spazio a ciò dedicato,

a) il candidato:

(i) riporta le sue generalità complete, indica la Corte di giustizia tributaria di appartenenza, la qualità di giudice o di magistrato tributario e la funzione dallo stesso svolta, e appone la propria firma;

(ii) dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono nei suoi riguardi le cause di ineleggibilità previste dall'art. 20 d.lgs. n. 545/1992 e dall'art. 8, comma 5, l. n. 130 del 2022;

b) ogni presentatore:

(i) riporta in carattere stampatello il proprio nome e cognome e appone data e firma con gli estremi di un documento di identità.

Art. 8

Verifica delle candidature da parte dell'Ufficio elettorale centrale e pubblicità dell'elenco dei candidati

1. Nei dieci giorni feriali lavorativi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature l'Ufficio elettorale centrale:

a) accerta che nei confronti del candidato non sussistano le cause di ineleggibilità di cui all'art. 20 d. lgs. n. 545/1992 o di cui all'art.8, comma 5, l. n. 130 del 2022;

b) verifica il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* dell'art. 21 d.lgs. n. 545/1992;

c) esclude, con provvedimento motivato, le candidature non presentate dal prescritto numero di presentatori o quelle dei candidati ineleggibili e ne dà comunicazione;

d) redige l'elenco dei candidati giudici o magistrati tributari, numerato in ordine progressivo e compilato in ordine alfabetico, con indicazione del nominativo, della qualifica e della Corte di appartenenza di ciascuno;

f) trasmette al Consiglio di Presidenza il *file* con l'elenco dei candidati ammessi ai fini della pubblicazione nella sezione "Ufficio elettorale centrale - Elezioni CPGT 2023" del sito *web* del Consiglio e per l'invio alle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che ne curano la tempestiva comunicazione a tutti i componenti delle stesse, dandone assicurazione al Consiglio.

2. L'elenco dei candidati ammessi è altresì affisso tempestivamente, a cura dei rispettivi Presidenti, presso ciascuna Corte di giustizia tributaria.

Art. 9

Diritto di voto

1. Il voto, personale e segreto, viene espresso da ciascun giudice o magistrato tributario presso la sede della Corte di giustizia tributaria di appartenenza organica.
2. Ciascun giudice o magistrato tributario può esprimere il voto per non più di sei giudici o magistrati tributari candidati, mediante l'indicazione per esteso del nome e del cognome dei candidati preferiti.
3. I giudici o magistrati tributari che abbiano in corso una procedura di trasferimento esprimono il proprio voto nella sede della Corte presso cui risultano ancora in organico.
4. I giudici o magistrati tributari sospesi o esonerati dall'incarico per motivi diversi da quelli disciplinari mantengono il diritto al voto.
5. Sono esclusi dal voto i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado che abbiano riportato, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave dell'ammonimento.

Art. 10

Schede elettorali

1. Le schede elettorali ("Allegato 'A' - Scheda elettorale") sono stampate a cura del Consiglio di Presidenza.
2. Sul fronte di ciascuna scheda elettorale, in apposito spazio, è stampato il logo del Consiglio di Presidenza, sul quale appone la firma il Presidente del seggio elettorale.

Art. 11

Operazioni preliminari alle operazioni di voto

1. Immediatamente dopo la istituzione degli Uffici elettorali locali, il Presidente di ciascuna Corte di giustizia tributaria trasmette al proprio Ufficio elettorale locale, nonché all'Ufficio elettorale centrale, un elenco degli elettori della Corte, tenuto conto del numero dei componenti in servizio.
2. L'Ufficio elettorale centrale trasmette quindi ai singoli Uffici elettorali locali un numero di schede elettorali pari al numero di elettori, maggiorato del 10%.
3. Alle ore 16 del giorno antecedente le operazioni di voto, l'Ufficio elettorale locale si riunisce presso i locali dove si svolgeranno le votazioni, provvedendo alla preparazione del seggio mediante: a) verifica del corretto allestimento della o delle cabine elettorali; b) accertamento della integrità delle urne e della assenza di schede o altro contenuto al suo interno, provvedendo poi alla sigillatura dell'urna; c) conteggio delle schede di voto trasmesse dall'Ufficio elettorale Centrale e annotazione del loro numero nel verbale delle operazioni di voto. Il Presidente dell'ufficio elettorale, direttamente o mediante suo delegato, il cui nominativo deve

risultare dal verbale delle operazioni di voto, procede alla firma di tutte le schede ricevute, al conteggio delle matite copiative fornite all'Ufficio ed alla registrazione, nel verbale delle operazioni di voto, dell'avvenuto espletamento delle suddette operazioni e di ogni altra circostanza ritenuta rilevante.

4. Esauriti gli incombeni di cui al punto 3 del presente articolo, il Presidente chiude e sigilla il locale del seggio e ne custodisce le chiavi fino alla apertura delle operazioni di voto.

Art. 12

Operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti

1. Prima delle ore 9 del giorno delle votazioni, il Presidente dell'Ufficio elettorale apre il seggio, constata la integrità dell'urna, delle schede contate e firmate e del materiale tutto con cui il giorno precedente è stato allestito il seggio; verbalizza tali operazioni e dà inizio alle operazioni di voto.

2. L'Ufficio elettorale locale, previa verifica della presenza di ciascun elettore nella lista degli elettori e annotazione della sua partecipazione alle operazioni elettorali, consegna allo stesso una scheda elettorale e una matita copiativa. Il Presidente dell'ufficio elettorale si cura poi di ritirare dall'elettore la scheda chiusa votata e di inserire la stessa nell'urna di raccolta, alla presenza dell'elettore medesimo.

3. Ciascun candidato può assistere alle operazioni di voto e alle successive operazioni di scrutinio presso qualsiasi Ufficio elettorale. Il Presidente dell'Ufficio elettorale locale assicura il buon andamento delle operazioni di voto, il rispetto della segretezza dello stesso e la tutela della libertà di scelta da parte dell'elettore.

4. Il Presidente ha cura di annotare nel verbale delle operazioni di voto ogni fatto che ritenga possa avere rilevanza ai fini dell'esito delle votazioni; risolve ogni questione che insorga nel corso delle operazioni e, in caso di dubbio o necessità, rimette la soluzione di eventuali questioni all'Ufficio elettorale regionale.

5. Alle ore 21 del giorno delle votazioni, dopo avere consentito all'ultimo elettore, entrato tempestivamente nel seggio, di votare e consegnare la scheda, il Presidente dell'Ufficio sigilla l'urna contenente le schede votate e i locali del seggio e ne custodisce le chiavi fino alla apertura delle operazioni di scrutinio.

6. Alle ore 9 del giorno successivo a quello delle votazioni, il Presidente procede all'apertura dei locali del seggio ed alla constatazione della integrità dell'urna.

7. L'Ufficio elettorale locale procede quindi:

a) all'apertura delle urne;

b) al conteggio del numero delle schede contenute nell'urna;

c) alla verifica della coincidenza tra il numero delle schede ricevute e firmate in sede di operazioni preliminari, e la somma delle schede rimaste e delle schede rinvenute nell'urna;

d) allo scrutinio di tutte le schede elettorali;

e) alla determinazione del totale dei voti validi e delle preferenze ottenute da ciascun candidato, tenendo conto che:

- sono nulle le schede:

(i) deteriorate, le schede riconsegnate senza firma del Presidente dell'Ufficio o del suo delegato, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina;

(ii) in cui si riscontrano segni idonei a rendere il voto riconoscibile;

(iii) che riportano più di sei voti;

- è nullo il voto espresso:

(i) in favore di giudici ineleggibili;

(ii) in modo da non consentire l'individuazione del candidato votato;

- sono bianche le schede prive di qualsiasi segno;

f) alla redazione e sottoscrizione del processo verbale che dia conto delle operazioni di voto, delle operazioni di scrutinio, delle contestazioni sulle operazioni di voto e sulla validità delle schede, di tutte le soluzioni adottate al riguardo dall'Ufficio elettorale regionale.

8. Il Presidente del seggio elettorale, prima di chiudere il verbale, deve far confezionare i plichi contenenti gli atti e i documenti della votazione e dello scrutinio da inviare agli uffici competenti. Le operazioni da compiere sono le seguenti:

A) le schede valide (ivi comprese quelle, raccolte in distinte fascette, contenenti voti contestati ma comunque attribuiti al candidato) vanno chiuse nella Busta n. 1;

B) le schede nulle (deteriorate, le schede consegnate senza bollo, le schede ritirate a elettori allontanati dalla cabina o che non hanno votato nella cabina) e le schede bianche vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 2;

C) le schede contestate contenenti voti non assegnati al candidato vanno raccolte e chiuse nella Busta n. 3;

D) le schede firmate e non votate, unitamente a tutto il materiale residuo (matite, istruzioni, liste, etc.) vanno inseriti nella Busta n. 4.

E) le anzidette Buste n. 1, 2, 3 e 4 sono quindi inserite, unitamente al verbale originale delle operazioni di voto, nell'unica Busta n. 5.

Su tutte le predette Buste vanno indicati: la Corte di giustizia tributaria e l'Ufficio elettorale mittente, nonché apposte la firma del Presidente e la firma di almeno uno scrutatore.

Le schede elettorali, custodite nella busta n. 1 sigillata, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990.

9. Ogni Ufficio elettorale locale trasmette i plichi, formati ai sensi del precedente comma, all'Ufficio elettorale regionale di riferimento.

10. Ogni Ufficio elettorale regionale provvede quindi, con sollecitudine e comunque entro il giorno successivo al ricevimento dei plichi provenienti dagli Uffici elettorali locali, ad inviarli all'Ufficio Elettorale centrale, unitamente al proprio plico, confezionato con le stesse modalità.

11. L'Ufficio elettorale centrale redige apposito verbale con cui dà atto:

- a) del numero dei plichi ricevuti;
- b) delle operazioni di apertura dei plichi contenenti i verbali di voto e scrutinio;
- c) delle decisioni degli Uffici elettorali regionali sulle contestazioni sorte presso gli Uffici elettorali sulle operazioni di voto, nonché sulla validità delle schede elettorali;
- d) delle preferenze ricevute da ciascun candidato.

12. L'Ufficio elettorale centrale infine procede alla proclamazione degli undici giudici o magistrati tributari che, avendo ricevuto il maggior numero di preferenze, sono stati eletti a comporre il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

13. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; a parità di voti, è eletto il più anziano di età.

14. L'Ufficio elettorale centrale provvederà, quindi, a comunicare i nominativi degli eletti al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, nonché al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 13 Reclami

1. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali devono essere indirizzati al Consiglio di Presidenza e devono pervenire alla Segreteria di Presidenza del medesimo entro il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito *web* del CPGT della delibera di proclamazione dei risultati. I reclami non hanno effetto sospensivo.

2. Il Consiglio di Presidenza in carica decide sui reclami nella sua prima adunanza plenaria.

Art. 14 Allegati

1. L'allegato A costituente il modello di scheda elettorale costituisce parte integrante del presente Regolamento.

Art. 15 Rinvio

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento trovano applicazione gli artt. 17, 20, 21, 22 e 23 d.lgs. n. 545/1992.

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Le firme di presentazione delle candidature, apposte sulle relative schede nella vigenza del regolamento elettorale approvato con deliberazione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 527 del 12 aprile 2023, restano valide, fermo il vaglio della sussistenza dei requisiti di legge, affidato all'Ufficio elettorale centrale.

Art. 17

Abrogazione

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento abroga il Regolamento Elettorale approvato con delibera n. 527 del 12 aprile 2023.

Art. 18

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito *internet* del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

IL PRESIDENTE

Firmatario1